COMUNE DI BOSA

Provincia di Oristano

C.A.P. 08013 C.so Garibaldi S.n.c. C.C.P. 11870086
C.F. 83000090916 P.I. 00202690913 Tel. 0785/368000 Fax 0785/373949

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

(Approvato dal Commissario Straordinario con Deliberazione n. 43 del 16/10/2008)

SOMMARIO

CAPO I	**- DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI**	**5**
Art. 1	- Oggetto del regolamento	5
Art. 2	- Principi Generali	5
Art. 3	- Definizioni	6
Art. 4	- Classificazione dei rifiuti	7
Art. 5	- Competenze del responsabile del servizio	8
Art. 6	- Competenze della società affidataria dei servizi	8
Art. 7	- Competenze del Comune	9
CAPO II	**- GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**	**10**
TITOLO I	**- PRINCIPI GENERALI**	**10**
Art. 8	- Oggetto del servizio e principi generali	10
Art. 9	- La raccolta differenziata	10
Art. 10	- Responsabilità del produttore e del detentore	11
Art. 11	- Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione	11
Art. 12	- Assimilazione ai rifiuti urbani	11
Art. 13	- Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari	13
Art. 14	- Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali	13
TITOLO II	**- GESTIONE OPERATIVA**	**14**
Art. 15	- Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani	14
Art. 16	- Raccolta differenziata porta a porta	15
Art. 17	- Esposizione dei contenitori	15
Art. 18	- Lavaggio dei contenitori	16
Art. 19	- Raccolta della frazione indifferenziata residua (secco)	16
Art. 20	- Raccolta della frazione organica (umido)	17
Art. 21	- Raccolta dei rifiuti verdi	17
Art. 22	- Raccolta del vetro	17
Art. 23	- Raccolta della plastica, e de barattolame (lattine)	18
Art. 24	- Raccolta della carta e del cartone	18
Art. 25	- Raccolta degli indumenti usati	18
Art. 26	-Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi etichettati T o F o Xi	19
Art. 27	- Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie	19
Art. 28	- Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	19
Art. 29	- Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico	19
Art. 30	- Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi	20
Art. 31	- Albo Comunale dei Compostatori Domestici	21
Art. 32	- Servizio utenze domestiche	21
Art. 33	- Servizio utenze non domestiche	21

TITOLO III	**- NORME RELATIVEAI RIFIUTI SPECIALI**	**21**
Art. 34	- Classificazione E certificazione dei rifiuti speciali	21
Art. 35	- Rifiuti speciali da cantieri edili	22
Art. 36	- rifiuti speciali costituiti da beni durevoli	22
Art. 37	- Oneri dei detentori e dei produttori dei rifiuti speciali	22
TITOLO IV	**- NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**	**22**
Art. 38	- Pulizia del territorio	22
Art. 39	- Spazzamento	22
Art. 40	- Lavaggio stradale	23
Art. 41Dell	- Spurgo delle caditoie stradali	23
Art. 42	- Cestini stradali	23
Art. 43	- Pulizia spiagge e arenili	23
Art. 44	- Pulizia aree mercatali	24
Art. 45	- Imbrattamento delle aree pubbliche	24
Art. 46	- Aree occupate da servizi pubblici	24
Art. 47	- Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti	24
Art.48	- Aree di sosta per nomadi	25
Art. 49	- Pulizia delle aree private	25
Art. 50	- Volantinaggio	25
Art. 51	- Servizi per utenze diversamente abili	25
Art.52	- Raccolta dei rifiuti cimiteriali	26
Art. 53	- Altri servizi su richiesta	26
Art.54	- Trasporto rifiuti	26
Art. 55	- Sospensione del servizio di raccolta	27
Art.56	- Trattamento dei rifiuti	27
CAPO III	**- CENTRI DI RACCOLTA E AREE ECOLOGICHE**	**27**
Art. 57	- Ecocentro (Isola ecologica con gestione)	27
Art. 58	- tipologie di rifiuti conferibili direttamente dalle utenze	27
Art. 59	- Isola ecologica semplice	29
Art. 60	- Cantiere operativo	29
CAPO IV	**- DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI**	**29**
Art. 61	- Divieti	29
Art. 62	- Controlli	30
Art. 63	- Sanzioni	30
CAPO V	**- DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**	**32**
Art. 64	- Modalità di funzionamento dei servizi durante la fase di passaggio dalla raccolta con contenitore stradale alla raccolta domiciliare	32
Art. 65	- Osservanza di altre disposizioni	33
Art. 66	- Danni e risarcimenti	33

Art. 67	- Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti	33
Art. 68	- Entrata in vigore del regolamento	33

CAPO I – DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 ed in conformità alle altre norme vigenti in materia nonché al D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 .

2. Sono oggetto del presente regolamento:
 a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumazione;
 e) la modalità di attribuzione delle quantità di rifiuto urbano raccolto nei circuiti comunali (conferimenti multipli) prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri di cui all'art.195, comma 2, lett. e), ferme restando le definizioni di cui all'art.184, lettere c) e d) del Decreto D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 .

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi previsti dagli artt. 185 e 186 del D. Lgs.152/2006 ed in particolare:
 a) ai rifiuti radioattivi;
 b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 c) alle carcasse di animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, e terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 d) ai materiali esplosivi in disuso;
 e) ai prodotti e materiali contenenti amianto;
 f) ai rifiuti che per quantità e qualità non è possibile assimilare ai rifiuti urbani, ai sensi del comma 2, lett. f del presente articolo.

Art. 2 – Principi Generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:
 a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 b) limitando inconvenienti da rumori o odori;
 c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario " chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia ,efficienza, economicità e trasparenza.

4. Il presente regolamento si conforma al principio di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero, compreso l'utilizzo dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.;

5. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di rifiuti prodotti previste dall'art. 205, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, dalla Deliberazione G. R. n. 21/59 del 08/04/2008, adozione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani art. 199 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 3 – Definizioni

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 modificato dal D. Lgs n.04/2008 e rispettivi allegati (che si intendono facenti parte e recepiti nel presente regolamento), ai fini del presente regolamento si intende per:
produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento , di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
detentore : il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.
gestione : la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.
raccolta : l'operazione di prelievo , di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
raccolta differenziata : la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo, ed al recupero di materia. L
conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;
smaltimento : le operazioni pratiche che avvengono per i rifiuti non recuperabili/valorizzabili (es. deposito al suolo in discariche, incenerimento etc..).
recupero : le operazioni pratiche che avvengono per i rifiuti recuperabili/valorizzabili (es riciclo, rigenerazione ,uso come combustibile o per produrre energia etc..).
luogo di produzione dei rifiuti : uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un area delimitata in cui si svolgono le attività dalle quali sono originati i rifiuti.
stoccaggio : le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti (vedi punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D. L.gs.152/2006 e s.m.i.) nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali recuperabili/valorizzabili.
deposito temporaneo : il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni previste al comma 1 punto m) art.183 del D. L.gs.152/2006 come modificato dal D.Lgs. 04/2008.
spazzamento strade : modalità di raccolta dei rifiuti su strada.
ATO Ambito Territoriale Ottimale:costituito ai sensi dell'art 200 del D. lgs. 152/06 e s.m.i. delimitato dal Piano regionale, con il quale i Comuni assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24;
società affidataria dei servizi: il soggetto che effettua la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
società per il trattamento ed il recupero dei rifiuti: soggetto che svolge attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito del ATO di bacino (Tossilo Macomer.);
raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione che devono essere raccolti in un unico contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di recupero; per il territorio comunale in riferimento alla raccolta congiunta di plastica, lattine, cartoni per bevande e piccoli imballaggi di polistirolo;
compostaggio domestico: tecnica di riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi all'interno delle proprietà private (giardini, orti) mediante buca nel terreno, cumulo o con apposite attrezzature;
albo dei compostatori: elenco in cui sono registrate le utenze che praticano il compostaggio domestico della frazione organica e della frazione verde dei rifiuti urbani;
area ecologica ovvero **isola ecologica semplice**: area per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti differenziati prevalentemente di provenienza domestica e non pericolosi;
centro di raccolta ovvero **isola ecologica con gestione**:area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento . Ha la funzione di assicurare il conferimento separato dei flussi delle varie frazioni differenziate a servizio di comuni o aggregazioni di comuni; può inoltre essere strutturato per accogliere anche rifiuti speciali assimilati agli urbani provenienti da utenze commerciali ed artigianali di piccole e medie dimensioni;
conferimenti multipli: conferimenti di rifiuti omogenei agli impianti di trattamento o alla discarica da un unico mezzo di raccolta che ha effettuato il servizio in più di un Comune;
ecopunto: batteria di contenitori ravvicinati e di idonee dimensioni al fine di agevolare gli utenti al conferimento di ogni frazione di rifiuto;
utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati e destinati esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze;
utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi.

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani**:

a) **i rifiuti domestici** , anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:

1. **frazione umida** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente dalla raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani , ovvero i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;
2. **frazione verde** costituta da scarti vegetali derivanti dal lavoro di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura dei giardini;
3. **frazione secca** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico ovvero i rifiuti altrimenti non recuperabili;
4. **frazione secca recuperabile** ovvero gli scarti reimpiegabili, eventualmente previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, abiti usati, ecc...) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
5. **combustibile da rifiuti (CDR)** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903 – 1 e successive modifiche ed integrazioni , come RDF di qualità normale, che ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:
 - il rischio ambientale e sanitario
 - la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità
 - la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione
6. **combustibile dai rifiuti di qualità elevata (CDR-Q)** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903 – 1 e successive modifiche ed integrazioni , come RDF di qualità elevata
7. **compost da rifiuti** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientalee sanitaria e, in particolare, a definire i gradi di qualità.
8. **compost di qualità** prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti raccolti separatamente, che rispetti i requisisti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.Lgs. n.217 del 2006 e s.m.i.
9. **rifiuti pericolosi** composti da pile, farmaci, contenitori marchiati "T" ,"F" , "Xi" (es. vasi di pitture e vernici, solventi etc.), (batterie per auto, oli minerali esausti, lampade a scarica e tubi catodici, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti) e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego e origine domestica;
10. **RAEE** rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche originate dalle utenze domestiche, secondo la definizione stabilita dal D. Lgs. 152/2006;
11. **rifiuti ingombranti** ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico.(es. materassi , reti per letti , etc..)

b) **i rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.198 comma 2, lett. g) del D. L.gs.152/2006 come modificato dal D.Lgs. 04/2008.

c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree ed i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;

d) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza**, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali

f) **i rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c), e) e meglio specificati nel vigente regolamento di assimilazione dei rifiuti.

g) **i rifiuti sanitari** ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 833 ed assimilati ai sensi del vigente regolamento;

h) **i rifiuti assimilati** provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, e descritti all' art. 12 del presente regolamento. I rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici, salvo i potenzialmente pericolosi

3. Sono **rifiuti speciali**:
 a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
 b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;
 c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lett. b) punto 5) del D.Lgs. 152/2006 come modificato con D.L.gs. 04/2008;
 d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
 f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
 g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;
 i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 k) il combustibile derivato da rifiuti;

Ai sensi dell' art. 188 del D. Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, cosi come classificati dal citato art. 184 comma 3 dello stesso D. Lgs. 152/2006, sono tenuti a provvedere , a proprie spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

4. Sono **rifiuti pericolosi** i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

Art. 5 – Competenze del Responsabile del servizio

1. Le competenze del responsabile del servizio sono quelle previste nel regolamento del personale comunque attribuite dall'amministrazione comunale.

2. Il responsabile del servizio in particolare provvede alla:
 a) vigilanza e controllo sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
 b) all' applicazione di tutte le norme contenute nel capitolato d'appalto (progetto guida) e del progetto offerta redatto dall'appaltatore del servizio
 c) alla valutazione e corretta applicazione delle sanzioni previste nel progetto guida e nel presente regolamento.
 d) alla valutazione e attivazione della risoluzione contrattuale per grave inadempienza e comuque nei casi previsti dal progetto guida e dalla normativa vigente.

Art. 6 – Competenze della società affidataria dei servizi

1. Fanno parte dei servizi istituzionali, consolidati, continuativi e programmabili le seguenti attività, alle quali la società affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti **provvede** direttamente o eventualmente mediante soggetti terzi nei limiti indicati dal contratto di servizio o comunque consentiti dalla norme vigenti:
 a) raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani;
 b) raccolta e trasporto rifiuti assimilati agli urbani criteri di cui all'art.195, comma 2, lett. e), ferme restando le definizioni di cui all'art.184, lettere c) e d) del Decreto D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 e del presente regolamento Comunale;
 c) raccolta e trasporto rifiuti ingombranti;
 d) raccolta e trasporto rifiuti organici;
 e) raccolta e trasporto vetro;
 f) raccolta e trasporto plastica, lattine e contenitori per bevande;
 g) raccolta e trasporto carta e cartone;
 h) raccolta e trasporto frazione verde e legno;
 i) raccolta e trasporto pile e farmaci;
 j) servizi Pubblici Speciali:
 - mercati, fiere, sagre, manifestazioni, eventi;
 k) gestione aree ecologiche e centri di raccolta ai sensi della D.G.R. n.15/32 del 19/04/2007
 l) attività formativa e informativa:
 - educazione ambientale nelle scuole;
 - comunicazione agli utenti;
 m) lavaggio e disinfezione dei cassonetti (Vedi Capitolato d'appalto – progetto guida).

2. La società affidataria del servizio deve inoltre svolgere le seguenti attività relative ai servizi connessi:
 a) raccolta e trasporto dei rifiuti speciali assimilabili per la quota parte eccedente i rifiuti assimilati delle utenze non domestiche, previo accordo economico tra le parti;
 b) gestione dei cestini stradali;
 c) pulizia e raccolta rifiuti nei mercati ambulanti ;
 d) pulizia e raccolta rifiuti in occasioni particolari ;
 e) raccolta dei rifiuti cimiteriali;
 f) sevizio di pulizia spiagge ;
 g) servizio di lavaggio e innaffiamento stradale;
 h) servizio di pulizia e spurgo caditoie stradali;
 i) controllo dei punti abusivi di scarico;
 j) servizio di raccolta di rifiuti abbandonati e servizi occasionali;
 k) servizio di raccolta per disabili;
 l) comunicazione tra squadre e cantiere;
 m) indagini di "customer satisfaction";
 n) gestione scorte, lavaggio e manutenzione contenitori ;
 o) dettagliata individuazione operativa delle modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali, nel rispetto del contratto di servizio, delle specifiche tecniche e delle indicazioni del Comune.

Art. 7 – Competenze del Comune

Le competenze del Comune sono quelle previste dalla normativa statale e regionale.

1. Il Comune in particolare provvede alla:
 a) vigilanza e controllo sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
 b) all' approvazione e definizione delle modalità di conferimento e delle frequenze di raccolta;
 c) alla definizione e promozione dell'attività informativa e formativa nei confronti della popolazione scolastica e dei cittadini, allo scopo sia di informare sui servizi svolti, sia di creare una diffusa coscienza ambientale.

2. Al Comune competono le seguenti attività:
 a) fornire alla Regione, alla Provincia ed alle Autorità d'Ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste, ai sensi dell'art. 198, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
 b) esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 198, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
 c) fornire parere su:
 - modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - modalità delle frequenze di raccolta, in funzione delle varie frazioni, definite secondo le competenze di cui agli artt. 5e 6 del presente regolamento e del progetto offerta;
 - collocazione degli ecopunti di raccolta sul suolo pubblico;
 d) controllare il corretto svolgimento delle operazioni di:
 - conferimento dei rifiuti da parte del privato, in collaborazione con la società affidataria del servizio;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società affidataria del servizio;
 - la corretta attribuzione dei carichi a smaltimento e recupero;
 e) l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;
 f) l'emissione di ordinanze sarà effettuata, in attuazione del presente regolamento, delle linee guida regionali e del piano di servizio predisposto dalla società di raccolta, volte a disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti, l'eventuale esposizione e ritiro dei contenitori per lo svuotamento degli stessi.

3., Il Comune, in caso di riscontrata irregolarità del servizio, potrà , tramite il responsabile del servizio:
 a) contestare in forma scritta l'inadempimento all'appaltatore al fine di sollecitare il rispetto del contratto e della specifica di servizio;
 b) procedere all'applicazione delle sanzioni ai sensi del contratto di servizio o la risoluzione dello stesso.

4. Il Comune si impegna:
 a) a garantire le migliori condizioni operative per lo svolgimento delle attività definite dal contratto di servizio anche assicurando il rispetto, da parte della popolazione, di adeguate norme comportamentali;

b) ad emanare, se richiesto, specifici provvedimenti circa le modalità di conferimento dei materiali nei circuiti di raccolta, prevedendo adeguate sanzioni;
c) a contribuire al miglioramento delle condizioni operative con le seguenti attività:
 - controlli sul territorio tesi ad individuare eventuali conferimenti scorretti ed utilizzo non corretto dei servizi di raccolta attivi sul territorio;
 - iniziative di sostegno alle campagne di comunicazione ed informazione.

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I – Principi generali

Art. 8 – Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4 del presente regolamento, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.

2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile, e secondo i principi del piano Regionale dei Rifiuti approvato dalla Deliberazione G. R. n. 21/59 del 08/04/2008.

3. Il Comune, nel rispetto delle competenze definite all'art. 5 del presente regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.

4. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, pertanto viene effettuata sull'intero territorio comunale; per l'organizzazione dei servizi il Comune predispone lo schema delle specifiche tecniche, redatto dalla società affidataria, dal quale risultano i servizi resi alle utenze ed il relativo corrispettivo.

5. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi nuovi e adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere sempre tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta e ad uso esclusivo del comune di Bosa.

6. La società affidataria deve provvedere, d'accordo con il Comune e la società che gestisce l'impianto di smaltimento e nel rispetto di quanto disposto dalla specifica dei servizi, alla pesatura o all'attribuzione delle quantità raccolte attraverso conferimenti multipli, di tutti i rifiuti raccolti nel territorio prima del loro conferimento e/o smaltimento. E' facoltà della società affidataria del servizio e del Comune servito svolgere tutte le azioni ritenute opportune al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte ed attribuite.

Art. 9 – La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 8.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio comunale mediante la raccolta differenziata dei rifiuti, con sistema porta a porta o di immediata prossimità, o attraverso ecopunti , (individuati all'interno delle aree private) per le utenze condominiali, per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.

3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.

4. Il Comune, stabilisce:
a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.

5. Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani prodotti da utenze non domestiche, deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, anche ai fini di un corretta ripartizione dei costi.

6. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di aree private delle utenze domestiche (es. cortili) e non domestiche, in via non esaustiva, negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

Art. 10 – Responsabilità e competenze del produttore e del detentore

1. Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti fino al momento in cui detti rifiuti vengono conferiti al sistema di raccolta.
2. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati, tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento.
3. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sia pericolosi che non pericolosi, sono tenuti a provvedere , a proprie spese, i produttori degli stessi rifiuti direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati secondo le norme vigenti ovvero mediante conferimento di detti rifiuti al gestore del servizio, qualora attivato dal gestore stesso, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione a titolo oneroso.

Art. 11 – Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione

1. Il Comune cura, in collaborazione con la società affidataria, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Periodicamente ed a cura della società affidataria del servizio di raccolta viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, delle modalità di conferimento dei rifiuti e dei servizi resi all'utenza, nonché dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti. Trimestralmente la ditta affidataria dovrà redigere le tabelle riepilogative dei rifiuti conferiti al fine di predisporre le previste dichiarazioni agli impianti di conferimento per l'applicazione delle premialità/penalità sulle tariffe.

3. Il Comune può prevedere, ad integrazione dei servizi offerti, nelle forme e nell'organizzazione ritenuta più idonea, l'istituzione di uno sportello rivolto alle utenze con compiti di informazione circa le modalità dei servizi attivati.

Art. 12 – Assimilazione ai rifiuti urbani

Nelle more di determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006 ai sensi del presente Regolamento sono definiti, ai fini della raccolta, rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli che rispettano i **criteri quali-quantitativi** sotto indicati.

1.Criteri qualitativi

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di seguito elencate come riferimento:

a) imballaggi primari in genere (cartone, plastica, legno metallo e simili) e imballaggi secondari comunque conferiti al servizio pubblico di raccolta;
b) contenitori vuoti in vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili;
c) scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi;
d) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
e) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta;
f) plastica molle, cellophane, ecc.;
g) accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva;
h) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
i) paglia e prodotti di paglia;
j) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
k) fibra di legno e pasta di legno;
l) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

m) feltri e tessuti non tessuti;
n) pelle e similpelle;

Nella tabella 1 all'art. 58 sono riportati i codici CER relativi ai suindicati prodotti.
Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;

b) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore, ad esempio:

- consistenza non solida;
- produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
- fortemente maleodoranti;
- eccessiva polverulenza.

Non sono assimilati i rifiuti provenienti da lavorazioni industriali e quelli identificati come beni ingombranti i derivanti dalle attività di cui al precedente art.4 comma 3 (rifiuti speciali)
Ai sensi e per gli effetti del comma 2 lett.e) dell'art.195 del D.Lgs. 152/06 non sono altresì assimilati agli urbani:

- i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
- i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998 *("per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti").*

2) **criteri quantitativi**:

I criteri quantitativi vengono stabiliti tenendo conto:
- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- della capacità tecnica ed organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale, di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/06;

In conseguenza**,** sono assimilati agli urbani i rifiuti conferiti al servizio di raccolta da ciascuna utenza non domestica, nella quantità corrispondente alla capacità del contenitore assegnato con riferimento alla tipologia di utenza ed ai programmati turni di raccolta del sistema attivato dall'Amministrazione Comunale, specificato nel progetto allegato al contratto di servizio col gestore, o ai limiti stabiliti dall'art. 58 del presente Regolamento per il conferimento diretto da parte delle utenze.

1.Ai sensi dell'art.198 comma 2 lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006 modificato dal D. Lgs n.04/2008, l' assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è stabilita secondo i criteri di cui all'art.195, comma 2, lett. e), ferme restando le definizioni di cui all'art.184, lettere c) e d) del Decreto su citato.
I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:

a) essere compresi nell'elenco di cui alla Tab 1 all'art.58 del presente regolamento;
b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati, nella colonna "kg/pezzi/settimana destinati allo smaltimento" della tabella 2 all'art.58 del presente regolamento;
c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati.

2. I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi ai fini dello smaltimento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e la società appaltatrice del servizio .

3. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico ; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art.4, comma 1, lett. d), del D.Lgs n.114 del 1998. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006

modificato dal D. Lgs n.04/2008, tali norme avranno valenza fino all'approvazione dei criteri di assimilabilità che saranno emanati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

4. L'azienda affidataria deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi (limitatamente alle frazioni destinate allo smaltimento), in relazione alle volumetrie disponibili alle utenze non domestiche ed alle frequenze di raccolta effettuate. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino i limiti quantitativi, gli stessi possono essere conferiti, anche attraverso la società affidataria dei servizi, presso gli impianti della Società Tossilo (tariffe Utenze Private.) attraverso la stipula di apposita convenzione, ai fini della raccolta e trasporto tra, utenza non domestica e società di raccolta.

5. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, opera la privativa comunale.

6. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato all'art. 48 del presente regolamento.

7. Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della TARSU o della Tariffa deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D.lgs. 152/2006 in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

8. Le imprese che esercitino la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 13 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente regolamento;
d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
e) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
f) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi.

Art. 14 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

a) ordinaria attività cimiteriale;
b) esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

a) fiori secchi;
b) corone;
c) carta;
d) ceri e lumini;
e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
f) materiali provenienti dagli eventuali uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:
 a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta *"Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni"*.

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.

9. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

10. Per l'espletamento del servizio di conferimento dei rifiuti provenienti da strutture cimiteriali si dovrà predisporre apposita comunicazione all'impianto di conferimento, contenente la tipologia dei rifiuti conferiti, gli estremi identificativi del trasportatore e la durata del servizio. L'accettazione di tali rifiuti è regolamentata dal D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 ed in particolare dall'art. 2, comma 1, lett. e), numeri 1-2-3-4-5 e dall'art. 12, commi 1-2-4-5-6.

TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA

Art. 15 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura della società affidataria, in conformità al piano colore ed alle volumetrie indicate dal progetto offerta e dall'Amministrazione Comunale. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, la società di raccolta provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza/Comune.

2. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia". In particolare non devono essere manomessi ed imbrattati con adesivi o scritte. I contenitori saranno predisposti con codice identificativo al fine di individuare le singole utenze per il successivo passaggio dalla tassa sui rifiuti alla tariffa. Ad ogni utenza corrisponderà il relativo codice.

3. Non sarà garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.

4. Nel caso di furto la società di raccolta procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di 120 lt.; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

5. I contenitori dovranno essere costruiti con materiali facilmente lavabili ed avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
Prima della fornitura il gestore del servizio dovrà produrre apposita campionatura per accettazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 16 – Raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.

2. L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori.

3. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo.

4. Salvo espressa deroga, non potranno essere conferiti nei contenitori rifiuti pressati meccanicamente.

5. L'utente, prima di immettere i rifiuti nei rispettivi contenitori, è tenuto a proteggere in modo adatto oggetti taglienti ed acuminati in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta.

Art. 17 – Esposizione dei contenitori

1 Le indicazioni operative per la raccolta differenziata domiciliare del rifiuto fanno riferimento all'appalto e al relativo progetto .

2. Il servizio di raccolta domiciliare viene svolto con le cadenze riportate nella specifica dei servizi e nell'informativa che dovrà essere predisposta dalla società di raccolta e recapitata all'utenza servita (calendario). L'appaltatore entro il 10 Dicembre di ogni annualità dovrà predisporre e consegnare alle utenze, il calendario con le cadenze di tutte le frazioni raccolte , previste per l'annualità successiva.
3. I contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati ed esposti:
 a) all'interno di aree private o di pertinenza per quanto concerne la frazione verde servite con il sistema domiciliare, fatta salva l'attivazione di servizi internalizzati su ulteriori frazioni;
 b) per le utenze condominiali, all'interno di aree private o di pertinenza servite con il sistema domiciliare, fatta salva l'attivazione di servizi internalizzati su ulteriori frazioni;
 c) in aree pubbliche di immediata prossimità ed in eventuali ecopunti..

I contenitori domiciliari sono di norma esposti secondo gi orari riportati al punto 8 e presente articolo (e comunque all'imbrunire del giorno prima del previsto ritiro) e ritirati dopo lo svuotamento a cura delle utenze medesime.

4. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, sentita la società di raccolta.

5. Qualora si rendesse necessaria (es. ricorrenze e manifestazioni particolari) la collocazione e l'eventuale successivo spostamento su suolo pubblico di cassonetti e degli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti sono attuati dall'azienda affidataria su conforme indicazione del Comune, al fine di tutelare la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

6. I contenitori domiciliari, cessata l'esigenza del servizio, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, alla società affidataria vuoti e puliti previa comunicazione.

7. I contenitori devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.

8.E' preferibile esporre i contenitori immediatamente prima e ritirare gli stessi non appena effettuato lo svuotamento ,per motivi di ordine e decoro urbano e comunque : nel periodo Marzo – Ottobre (periodo vigenza ora legale) dalle ore 21,00 del giorno prima alle ore 6 ,00 del giorno prefissato , nel periodo Novembre – Febbraio(periodo vigenza ora solare) dalle ore 21,00 del giorno prima alle ore 6 ,00 del giorno prefissato.

9. La società affidataria dei servizi non è responsabile del mancato svuotamento dei contenitori per esposizioni non conformi a quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.

10. I contenitori dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dalla società di raccolta dove l'utente colloca il contenitore.

11. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

12. Il servizio dovrà essere garantito mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; l'affidatario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto. In quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.

13. La responsabilità inerente lo svuotamento dei contenitori stabilmente collocati e/o esposti per lo svuotamento sul suolo pubblico è a carico della società affidataria che ne risponde anche ai sensi delle sanzioni previste per l'inadempimento del contratto di servizio, di cui all'art. 63 comma 5 del presente regolamento.

14. Qualora l'azienda affidataria del servizio non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori correttamente esposti o stabilmente collocati sul suolo pubblico, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione alla società di raccolta **e** al Comune, il quale provvederà a segnalare il disservizio, che dovrà essere recuperato nella giornata feriale successiva entro le ore 18,00, nei giorni compresi tra lunedì e venerdì. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al concessionario del servizio come scioperi, fermo impianti, avversità atmosferiche eccezionali (es. neve, inonzioni) e interruzione completa della viabilità.

Art. 18 – Lavaggio dei contenitori e gestione scorte

1. Di norma il lavaggio dei contenitori collocati all'interno delle proprietà private o loro pertinenze deve essere eseguito a cura dell'utenza.
2. Il lavaggio dei contenitori collocati sul suolo pubblico dovrà avvenire a cura dell'azienda e con la frequenza contenuta nella specifica dei servizi del pogetto d'appalto.
3. Il lavaggio dei contenitori collocati all'interno delle proprietà private o loro pertinenze potrà essere effettuato dall'azienda affidataria nelle giornate programmate e con le modalità concordate con il Comune.

Art. 19 – Raccolta della frazione indifferenziata residua (secco)

1. La frazione indifferenziata residua, non recuperabile, è costituita, in via non esaustiva, da:
 a) oggetti in ceramica – legno verniciato;
 b) carta plastificata, carta stagnola;
 c) CD, DVD, cassette audio-video;
 d) bicchieri e piatti in plastica;
 e) lettiere ed escrementi di animali.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione indifferenziata:
 a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
 d) rifiuti radioattivi, rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, carogne di animali, sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e materiali esplosivi.

3. La raccolta della frazione indifferenziata residua viene svolta con le seguenti modalità:
 a) mediante contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali;
 b) mediante sacchi collocati a bordo strada. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati, prima dell'introduzione nei sacchetti. I sacchi dovranno avere un peso massimo di kg. 30 ed essere collocati in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;
 c) la raccolta viene effettuata con la periodicità del progetto offerta e riportata nella specifica del calendario;
 d) per utenze e situazioni particolari, con elevata produzione di rifiuti indifferenziati, per centri storici con case senza cortile e difficoltà ad internalizzare i contenitori il sistema di raccolta erogato deve avere servizi mirati e flessibilità operative;
 e) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore o il sacco resti chiuso.

4. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra; nel caso in cui si provveda alla rimozione del materiale verranno comminate le sanzioni di cui al presente regolamento.

Art. 20 – Raccolta della frazione organica (umido)

1. La frazione organica è costituita, in via non esaustiva, da:
 a) scarti di cucina freddi, fondi di caffè, filtri del tè;
 b) alimenti avariati senza confezione;
 c) avanzi alimentari, gusci d'uovo;
 d) scarti di frutta e verdura;
 e) scarti di piante o fiori d'appartamento;
 f) tovagliolini e fazzoletti di carta;
 g) carta da pane, carta assorbente da cucina.

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione organica:
 a) borse di plastica;
 b) lettiere ed escrementi di animali domestici;
 c) altre tipologie di rifiuto;

3. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:
 a) in sacchetti biodegradabili (mater-bi ovvero amido di mais) chiusi conferiti in contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali;
 b) con la periodicità riportata nella specifica dei servizi e nel calendario ;
 c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso ed il contenitore sia collocato in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico.

4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore.

Art. 21 – Raccolta dei rifiuti verdi

1. I rifiuti verdi sono costituiti da erba, foglie, piccoli rami sminuzzati.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti verdi viene svolto su chiamata con le frequenze previste nel progetto offerta , con le seguenti modalità:
 a) servizio di raccolta domiciliare, mediante lo svuotamento di contenitori, o confezionamento/raggruppamento di apposite fascine confezionate dalla utenze
 b) direttamente dagli utenti all'area ecologica, ove presente;
 c) attraverso la dislocazione di contenitori scarrabili o di prossimità (qualora si riscontri l'opportunità).

3. I rifiuti verdi devono essere conferiti in modo tale da ridurne la volumetria.

Art. 22 – Raccolta del vetro

1. La frazione recuperabile vetrosa è costituita da bottiglie, vasetti, barattoli, bicchieri e recipienti in vetro vuoti che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e la pulizia della casa.

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta del vetro oggetti in ceramica e porcellana, lampadine e tubi al neon, specchi e cristalli.

3. Il servizio di raccolta del vetro viene svolto con le seguenti modalità:
 a) mediante apposito contenitore domiciliare da 40 lt. o carrellato, con volumetrie variabili in base al numero e alla tipologia delle utenze da servire;
 b) con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;
 c) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
 d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse in nylon e senza elementi di chiusura/tenuta di diversa composizione (es. tappi)

4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore.

Art. 23 – Raccolta della plastica e del barattolame

1. Deve essere garantita idonea raccolta differenziata per la frazione recuperabile costituita da plastica e imballaggi metallici (lattine in alluminio, acciaio e banda stagnata) composta in particolare in particolare da:
 a) contenitori in plastica vuoti, accuratamente puliti e ridotti di volume (es. bottiglie di acqua minerale e bibite), sacchetti della spesa, imballaggi in plastica in genere;
 b) contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti, che non abbiano contenuto vernici;
 c) contenitori in cartone per bevande;
 d) piccoli imballaggi in polistirolo;
 e) contenitori del materiale sopra indicati che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti.

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo piatti, bicchieri e posate monouso. Tali stoviglie se costituiti da materiali biodegradabili devono essere conferiti nei contenitori per la raccolta della frazione organica.

3. Il servizio di raccolta di plastica/lattine viene svolto secondo il progetto offerta e con le seguenti modalità:
 a) mediante appositi contenitori o mediante sacchi, in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali, collocati in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;
 b) con la periodicità riportata nella specifica dei servizi e nel calendario;
 c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 d) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.

4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra (ad esclusione dei servizi di porta a porta) o eccedente le potenzialità del contenitore.

Art. 24 – Raccolta della carta e del cartone

1. Deve essere garantita idonea raccolta differenziata per la frazione recuperabile costituita da carta e cartone ed in particolare da giornali, opuscoli, quaderni, riviste, libri, imballaggi in cartone.

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo carta assorbente, carta carbone, carta oleata, fazzoletti o tovaglioli di carta usati, carta plastificata, nylon, cellophane.

3. Il servizio di raccolta della frazione costituita da carta e cartone, viene svolto con le seguenti modalità:
 a) mediante appositi contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali;
 b) con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;
 c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse di nylon;
 e) limitatamente alle utenze eventualmente rientranti nel servizio domiciliare, potranno essere collocati in prossimità dell'utenza produttrice, o in punti individuati preliminarmente, eventuali pacchi di giornali legati o contenuti in cartoni, in modo ordinato e senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico.

4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore, salvo quanto disposto dal comma e) del precedente punto.

Art. 25 – Raccolta degli indumenti usati

1. Tale frazione è costituita da indumenti usati ed in particolare da:
 a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili e puliti;
 b) calzature ancora utilizzabili e pulite;
 c) cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

2. Il servizio di raccolta degli indumenti usati viene effettuato mediante appositi contenitori all'interno dell'isola ecologica l'utente è tenuto a servirsi del contenitore apposito, qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore analogo.

3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori di cui al comma 2 del presente articolo, deve:
 a) garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi;
 b) assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito o l'immissione di pedoni, cicli ed automezzi sulla rete viaria.

Art. 26 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da contenitori etichettati T o F o Xi (tossici o infiammabili o irritanti)

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da contenitori di sostanze tossiche o infiammabili o irritanti (etichettati T , F, Xi), sono così individuati:

1) Contenitori metallici o plastici di vernici e solventi o altri materiali infiammabili;
2) Bombolette a propellente gassoso;
3) Contenitori di sostanze tossiche (es. insetticidi)

Tali rifiuti devono essere conferiti, privi dell'imballaggio esterno non contaminato, negli appositi contenitori stradali riportanti la scritta "Raccolta contenitori T o F" presenti sul territorio comunale, ovvero negli appositi contenitori posti presso le Ferramenta.
Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente evitando sgocciolamento di liquidi e nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 2.

Art. 27 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) punto 9), in particolare pile a bottone, pile a stilo, rettangolari, batterie per attrezzature elettroniche, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità:
 a) mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati);
 b) presso l'area ecologica autorizzata.

I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore. Non possono essere riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che, limitatamente a quelli di provenienza domestica, devono essere consegnati all'area ecologica con le modalità indicate al Capo III del presente regolamento o mediante servizio di ritiro a domicilio su prenotazione.

2. Il servizio di raccolta viene svolto con le modalità determinate dalla società affidataria del servizio e comunque tali da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.

3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere contro degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. negozi, supermercati).

Art. 28 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 9), in particolare farmaci e medicinali scaduti, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità:
 a) mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ospedali);
 b) presso l'area ecologica autorizzata.

I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore, mentre l'imballaggio non imbrattato deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento.

2. Il servizio di raccolta viene svolto con modalità determinate dalla società affidataria del servizio e comunque tale da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.

3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere contro degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. farmacie, ambulatori, ospedali).

Art. 29 – Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico

I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

1. Sono ingombranti i rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punti 9 - 10), in particolare i rifiuti che per natura e dimensione è vietato conferire nei contenitori stradali o assegnati alle utenze.

2. Sono pericolosi i rifiuti prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 9), in particolare contenitori etichettati tossico ed infiammabili, contenitori per vernici, lampade a scarica e tubi catodici, oli esausti minerali, accumulatori per auto, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti.
3. La raccolta può essere svolta, nel rispetto della specifica tecnica e della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:
 a) presso l'area ecologica;
 b) mediante servizio porta a porta, su prenotazione;
 c) mediante scarrabile collocato temporaneamente sul suolo pubblico.

4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti così come specificato al precedente comma 3 del presente articolo.

5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:
 a) il servizio è effettuato alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, limitatamente al rifiuto che non costituisce l'oggetto principale dell'attività produttiva;
 b) l'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica alla società di raccolta, il numero ed il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;
 c) il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.
 d) In particolare detti rifiuti possono essere conferiti direttamente dagli utenti presso l'Ecocentro nella misura indicata nell'art.58 Il conferimento è ammesso durante gli orari di apertura dell'impianto avendo cura di evitare che il bene possa produrre nelle operazioni di consegna sgocciolamento di liquidi.
 e) E' vietato il deposito di qualsiasi materiale esternamente all'Ecocentro.
 f) Su richiesta specifica dell'utente, i rifiuti potranno essere ritirati a domicilio con servizio su chiamata secondo le modalità e precauzioni già elencati per la consegna dei rifiuti ingombranti.
 g) I RAEE di origine commerciale, industriale o istituzionale analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici rientrano, ai sensi della lettera o) dell'art.3 del D.Lgs. 151/05, nella definizione di "Raee provenienti dai nuclei domestici" e possono essere conferiti dalle utenze, nella misura stabilita dall'art. 58, esclusivamente presso l'Ecocentro comunale che si configura come "centro di raccolta comunale di Raee" in adempimento al dettato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.6 del D.Lgs. 151/05.
 h) I Raee diversi da quelli citati al capoverso precedente ("Raee professionali") non possono essere conferiti all'Ecocentro, salvo l'Amministrazione Comunale non ritenga di dover stipulare apposita convenzione con i produttori (o terzi che agiscono in loro nome) che quantifichi anche la tariffa di conferimento. Nell'eventualità anche i produttori diversi dai "nuclei domestici" possono conferire i Raee nell'Ecocentro nel rispetto delle modalità descritte nei capoversi precedenti.

Art. 30 – Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi

1. L'autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio è consentito e favorito con l'istituzione dell'Albo Comunale dei Compostatori Domestici, ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali autoprodotta.

3. Il compostaggio domestico deve essere attuato:
 a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
 b) con processo controllato;
 c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
 d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi al vicinato e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.

4. La pratica del compostaggio domestico potrà avvenire solo se gli utenti saranno in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.

5. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano creare danno all'ambiente, recare disagio alle persone, creare pericoli di natura igienico-sanitaria o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

6. Durante il conferimento dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno mediante insuflazione o anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici.

7. E' facoltà del Comune o del soggetto delegato istituire idonea attività di controllo per il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, avvalendosi di personale dipendente o appositamente incaricato.

Art. 31 – Albo Comunale dei Compostatori Domestici

1. Il Comune istituisce l'Albo Comunale di Compostatori Domestici, ovvero un elenco in cui sono registrate le utenze che nel territorio comunale praticano il compostaggio domestico della frazione organica e della frazione verde.

2. Tale Albo si compone di due sezioni:
 a) Albo dei Compostatori Domestici muniti di compostiera;
 b) Albo dei Compostatori Domestici non muniti di compostiera.

3. Le utenze che praticano il compostaggio domestico devono iscriversi all'Albo Comunale dei Compostatori Domestici entro 15 giorni:
 a) dalla consegna dei contenitori assegnati per la raccolta dell'organico;

oppure

 b) dalla rinuncia al servizio di raccolta differenziata della frazione organica, mediante dichiarazione scritta obbligatoria da presentare al Comune.

4. L'Albo Comunale dei Compostatori Domestici è strumento necessario per riconoscere, ove previsto, agevolazioni tariffarie nei confronti delle utenze che praticano, in modo attivo e proficuo, il compostaggio domestico.

5. In qualunque momento le utenze potranno essere soggette a controllo da parte della Polizia Municipale e del personale autorizzato in accordo con la società affidataria.

Art. 32 – Servizio utenze domestiche

1. Per la gestione dei diversi rifiuti urbani ed assimilati agli urbani le utenze vengono servite con volumetrie e numero di contenitori in funzione alla conformazione urbanistica del territorio al nucleo famigliare , alla superficie della residenza e comunque al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate al Capo II Titolo II del presente regolamento. La forma organizzativa, demandata alla società di raccolta, deve comunque garantire i criteri di efficienza, efficacia e separazione delle frazioni merceologiche per tutte le utenze.

Art. 33 – Servizio utenze non domestiche

1. Al fine di rispettare i limiti del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è attivato un servizio che concili frequenze di raccolta e volumetrie dei contenitori a servizio delle utenze medesime.

2. La società di raccolta è tenuta a comunicare le modalità operative di cui al comma 1 al Comune, al fine di monitorare **di concerto** le produzioni ed adeguare le superfici soggette alla tassa/tariffa.

TITOLO III – NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI

Art. 34 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 35 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.
I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 36 - Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli

I rifiuti costituiti da beni durevoli, così come indicati all'art.29del presente Regolamento, prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali.
Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche composti o contenenti materiali elettronici. Per tali rifiuti è previsto il conferimento al servizio pubblico secondo le specifiche degli artt. 29 e 58.
Lo smaltimento dei rifiuti indicati nel presente articolo è a carico dei produttori.

Art. 37 - Oneri dei detentori e dei produttori dei rifiuti speciali

Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.
Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

4) autosmaltimento dei rifiuti;
5) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
6) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
7) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. 152/2006.

TITOLO IV – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 38 – Pulizia del territorio

1. I rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) provenienti da spazzamento o pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite la società affidataria del servizio.

2. Ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la rimozione, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su area pubblica è a carico del responsabile dell'abbandono, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste agli artt. 255 e 256 dal D.Lgs. 152/2006.

3. In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al precedente comma 2 sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura della società affidataria, previo accordo con il Comune.

4. Sono esclusi dal servizio di raccolta i rifiuti derivanti dalla pulizie delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 39 – Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, con cadenza giornaliera o settimanale in funzione delle specifiche dei servizi riportati nel progetto offerta e approvate dal Comune.

2. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati secondo le cadenze indicate nel progetto offerta.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il sollevamento delle polveri e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.

6. Il Comune, oltre ai servizi di spazzamento concordati e svolti ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, potrà richiedere alla società incaricata del servizio lo spazzamento di ulteriori aree o lo svolgimento del servizio in periodi dell'anno non programmati; tali servizi saranno fatturati, al Comune, ai costi preventivamente concordati.

Art. 40 – Lavaggio stradale

1.Il servizio di lavaggio stradale dovrà essere effettuato da muro a muro, marciapiedi compresi, mediante apposito autoveicolo .
2. Il servizio di lavaggio dovrà essere effettuato nelle vie e nelle piazze indicate dal Comune e con le frequenze previste nel progetto offerta e comunque con le cadenze minime indicate nel progetto guida. E' vietato l'uso di detergenti e sostanze inquinanti nocivi per l'ambiente.

Art. 41 – Spurgo delle caditoie stradali

1.Il servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali è riferito alle operazioni necessarie per rendere le stesse caditoie efficienti , funzionali e garantirne il corretto funzionamento e il regolare deflusso delle acque meteoriche . In particolare si dovrà provvedere (per es. mediante aspirazione forzata o sistemi analoghi) alla rimozione da fogliame, detriti e rifiuti di qualsiasi genere .
2. Il servizio comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta, a totale carico della ditta concessionaria, dovrà essere effettuato con le cadenze previste nel progetto offerta. Dell'avvio del servizio dovrà essere data preventiva comunicazione al responsabile del servizio

Art. 42 – Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, sono istallati cestini stradali per rifiuti prodotti dai passanti.

2. L'operazione di svuotamento e sostituzione dei sacchetti è a carico dell' appaltatore secondo le modalità di esecuzione, frequenza e copertura dell'area comunale,stabilita nel progetto offerta, salvo diversi accordi tra le parti.
Lo svuotamento dei cestini e la sostituzione dei relativi sacchi, dovrà comunque avvenire ogni qualvolta gli stessi risultino con grado di riempimento superiore al 50% della capienza.

3. Il Comune concorderà con la società incaricata il posizionamento dei cestini, affinché programmi il servizio.

4. La società incaricata dello svuotamento e/o dello spazzamento dovrà fornire la manutenzione, l'integrazione e la sostituzione dei cestini stessi su richiesta e a carico del Comune.

Art. 43 – Pulizia spiagge e arenili

5. I frequentatori/fruitori delle spiagge hanno l'obbligo di separazione dei rifiuti e a seconda delle tipologie dovranno depositarli negli appositi bidoni/contenitori messi a disposizione dalla società di gestione del servizio.

6. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle spiagge e degli arenili , sono istallati appositi cestini per rifiuti prodotti dai turisti. Nelle spiagge è vietato l'abbandono di qualsiasi tipo rifiuto .

7. Per la pulizia delle spiagge è consentito esclusivamente l'utilizzo di apposita attrezzatura che non modifichi lo stato dei luoghi e non alteri il normale piano e le quote dei profili naturali dell'arenile.

8. Ai fini del presente regolamento è vietata l'introduzione di animali nelle spiagge.

Art. 44 – Pulizia delle aree mercatali

1. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività e conferendo separatamente le diverse frazioni con le modalità impartite dalla società affidataria e comunque come riportato nel progetto offerta.

2. Per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuti la ditta appaltatrice , prima dell'inizio delle attività dovrà posizionare , in aree adiacenti alla zona di svolgimento di ciascun mercato, un numero di contenitori adeguato per numero e capacità.

3.Il servizio sarà effettuato alla chiusura dei mercati; la ditta appaltatrice ha l'obbligo di procedere allo spazzamento (meccanico o manuale) delle aree interessate e all'allontanamento dei rifiuti raccolti.

Art. 45 – Imbrattamento delle aree pubbliche

1. E' vietato imbrattare aree pubbliche con il deposito di gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto, senza recare danno alle strutture, nei cestini e nei contenitori idonei.

2. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento.

3. Le persone che conducono cani od animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.

4. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico possono venire asportate dalla società di raccolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale.

5. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

6. Chi transita con i veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle vie e delle aree pubbliche ed eventualmente provvedere alla loro pulizia.

Art. 46 – Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, istallando anche adeguati contenitori per il conferimento dei rifiuti, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.

2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

4. I gestori di esercizi pubblici devono parimenti mantenere costantemente puliti i fronte strada, sia dei rifiuti eventualmente depositati, che degli agenti atmosferici (es. neve, fango etc.), indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.

Art. 47 – Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive (es. occasioni particolari , festività religiose , ricorrenze etc.) di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato, è fatto obbligo agli organizzatori di comunicare al Comune il programma delle iniziative, indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o

utilizzare e provvedere direttamente (o attraverso accordo con la società incaricata del servizio) alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso e alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

2. Per tutta la durata delle manifestazioni stesse è fatto obbligo di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere forniti dalla società di raccolta su indicazione del Comune, congiuntamente al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, la frequenza ed il numero dei contenitori viene garantito dalla società affidataria dei servizi di raccolta in base al contratto di servizio ed alle specifiche tecniche riportate nel capitolato d'appalto e nel progetto offerta.

4. Per la raccolta, la pulizia delle aree e lo smaltimento dei rifiuti prodotti il Comune può applicare la tassa/tariffa giornaliera nelle modalità fissate con apposito provvedimento.

Art. 48 – Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi e/o nelle aree adibite alla sosta temporanea dei camper/autocaravan secondo normative vigenti, viene istituito a carico della società affidataria il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti suddivisi per le varie tipologie come definito nelle specifiche dei servizi. I nomadi ed i turisti sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento.

Art. 49 – Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare la manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.

2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.

3. Quanto previsto al comma precedente, comprende le operazioni di sfalcio dell'erba dei terreni incolti e l'asporto dei rifiuti lasciati da terzi.

Art. 50 – Volantinaggio

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mani dei destinatari.

2. E' vietato riporre volantini sulle auto in sosta in zone di parcheggio.

3. E' vietato riporre pubblicità nella corrispondenza nei casi in cui l'utente o il condominio segnali espressamente il diniego.

4. Sono escluse dal presente divieto le comunicazioni di Enti Pubblici o di Aziende Pubbliche effettuate alla cittadinanza per **gravi e comprovati motivi**.

9. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

Art. 51 – Servizi per utenze diversamente abili

1.Ai portatori di handicap o persone con particolari problemi sociali (oggettivamente riconosciuti) dovranno essere garantiti tutti i servizi previsti nel presente regolamento mediante servizio domiciliare ad personam .

2.Detti utenti saranno segnalati al gestore dell'appalto dal settore servizi sociali del comune in base alle personali esigenze .

3. Il servizio , valutato preventivamente in sede di offerta , non potrà mai costituire elemento di discussione per la richiesta di eventuali maggiori oneri da parte della società di gestione del servizio nei confronti della stazione appaltante, in quanto fondati sul principio della solidarietà e quindi eventualmente già valutati sul costo generale di tutto il servizio.

4. Il numero delle utenze interessate verrà aggiornato con cadenza semestrale a cura del servizio comunale e comunicato alla stessa ditta appaltatrice.

Art. 52– Raccolta dei rifiuti cimiteriali

1. La raccolta dei rifiuti cimiteriali verrà effettuata tramite collocamento di appositi contenitori per il conferimento separato della frazione organica e per la frazione indifferenziata.

2.I contenitori verranno svuotati con la stessa periodicità prevista nei normali circuiti dell'organico e del secco residuo.

3. In occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti il servizio verrà intensificato.

4. Tutte le operazioni di raccolta , trasporto e smaltimento/recupero di tutti i materiali saranno a carico del gestore del servizio come meglio specificato nel progetto offerta.

Art. 53– Altri servizi su richiesta

1. Nel corso della durata del contratto le parti (Comune e società appaltatrice del servizio) potranno negoziare l'affidamento di ulteriori servizi, attraverso la stipula di appendici al contratto, valutando se ed in che misura i nuovi servizi richiedano una specifica definizione di risultati da conseguire ed ulteriori oneri per l'amministrazione comunale, ed in via non esaustiva:

a) pulizia strade:
 - raccolta e smaltimento siringhe presso impianti idonei;
 - lavaggio strade.

c) piani speciali:
 - servizi straordinari e a richiesta;
 - sgombero rifiuti abbandonati e macerie da crollo;
 - collaborazione nel controllo di atti incivili.

d) eventi straordinari:
 - spiaggiamento a mare di grossi pesci o cetacei, alghe , rifiuti di varia natura depositati dalle maree etc..;
 - sgombero della neve;
 - pompaggio delle acque in caso di alluvioni o esondazioni.

2. Nelle aree in cui si è verificato un incidente di qualsiasi natura, che abbia provocato sversamenti o comunque depositi sul suolo di materiale, il servizio di pulizia è prestato dal soggetto affidatario con oneri a carico del responsabile dell'incidente stesso.

Art. 54 – Trasporto rifiuti

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.
Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.
Il soggetto gestore potrà utilizzare l'Ecocentro per la funzione di Area Attrezzata di Raggruppamento, così come definita dalle "Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali e delle aree attrezzate di raggruppamento", emanate dall'Assessorato Difesa Ambiente della RAS allegate circolare n. 35832 del 26.10.2006 e in ogni caso rispondenti ai dettami del D.M. Ambiente dell'8 aprile 2008.
In particolare l'area potrà essere utilizzata dal soggetto gestore per il trasferimento a distanza del rifiuto umido e delle frazioni valorizzabili, secondo le indicazioni specifiche riportate nel regolamento di gestione dell'Ecocentro.

Art. 55 – Sospensione del servizio di raccolta

I servizi di raccolta del rifiuto organico e del secco non riciclabile non vengono effettuati nei giorni festivi, anche infra-settimanali. In caso di doppia festività, può essere prevista l'interruzione del servizio in uno dei due giorni. Il servizio sospeso verrà effettuato il primo giorno feriale successivo.
Potranno essere effettuati parzialmente in caso di intransitabilità delle strade. Il servizio, pertanto, proseguirà dal primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta.

Art. 56 – Trattamento dei rifiuti

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interramento controllato.
Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

CAPO III - CENTRI DI RACCOLTA E AREE ECOLOGICHE

Art. 57 – Ecocentro (Isola ecologica con gestione)

1. E' una stazione che consiste in un area presidiata , allestita e debitamente attrezzata, ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero , trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'allegato I, paragrafo 4.2 del D.M. 8 Aprile 2008 conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche . I rifiuti saranno esclusivamente quelli provenienti dal territorio comunale e dai territori dei Comuni eventualmente convenzionati, conforme e coerente ai criteri programmatici, finanziari e tecnici stabiliti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti.

2. Le disposizioni inerenti i requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ,ovvero dell'isola ecologica con gestione, sono rimandate alla normativa vigente con particolare riferimento all'allegato I del D.M-8 Aprile 2008 e al citato Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti.
.

Art. 58 – Tipologie di rifiuti conferibili direttamente dalle utenze

I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da inviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.
Presso l'Ecocentro possono essere conferiti dalle utenze domestiche in forma differenziata i seguenti rifiuti, nella misura massima ivi indicata, per alcuni dei quali è prevista anche la specifica raccolta sul territorio e descritta nei precedenti articoli dal 19 al 28:

Tabella 1		
Tipo di rifiuto	**Codici CER**	**Quantità per utenza**
Sostanza organica da rifiuto urbano	200108	250 litri/settimana
Rifiuti urbani misti	200301	250 litri/settimana
Rifiuti vegetali da sfalci e potature	200201	1 mc/settimana
Vetro ed imballaggi in vetro	200102 - 150107	20 pz/conferimento (vetro in bottiglie) 3 pz/conf. (vetro ingombrante)
Carta – Cartone ed imballaggi cellulosici	200101 - 150101	1 mc/settimana
Plastiche ed imballaggi in plastica	200139 - 150102	1 mc/settimana
Imballaggi in metallo piccola pezzatura	150104	20 pz/conferimento
Legno e imballaggi in legno	200138 - 150103	3 pz/conferimento
Tessili ed imballaggi tessili	200111 - 150109	5 pz/conferimento
Imballaggi misti	150106	20 pz/conferimento
Abbigliamento	200110	10 pz/conf./giorno
Ingombranti metallici	200140	3 pz/ conf./settimana
Altri ingombranti	200307	3 pz/ conf./settimana
Elettrodomestici contenenti CFC	200123(*)	1 pz/ conf./mese
Altre apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi	200135 (*)	1 pz/ conf./settimana

Tabella 1		
Tipo di rifiuto	**Codici CER**	**Quantità per utenza**
Altre apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolose	200136	1 pz/ conf./settimana
Pile e batterie	200133 (*) - 200134	1 pz/ conf./giorno (se riferito ad accumulatori)
Pneumatici usati	160103	4 pz/conf./mese
Medicinali scaduti	200132	1 kg/conf./settimana
Contenitori etichettati T o F	150110 (*)	1 kg/conf./settimana
Lampade al neon	200121 (*)	5 pezzi/settimana
Oli minerali esausti	200126 (*)	5 kg/conf./mese
Oli vegetali e animali	200125	2 kg/settimana
Rifiuti inerti	170107	0,2 mc/settimana

Le modalità di conferimento sono riportate nello specifico Regolamento di Gestione dell'Ecocentro che pur non allegato fa parte integrante del presente Regolamento. Il soggetto gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie, le quantità e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuata presso l'Ecocentro, purché autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
Al fine dell'ammissibilità del rifiuto prodotto da utenze non domestiche, la tabella seguente riporta i quantitativi massimi conferibili presso l'Ecocentro.

Tabella 2		
Tipo di rifiuto	**Codici CER**	**Quantità (litri/sett)**
Sostanza organica da rifiuto urbano	200108	360
Rifiuti di mercati	200302	360
Rifiuti urbani misti	200301	360
Rifiuti vegetali da sfalci e potature	200201	2.000
Vetro ed imballaggi in vetro	200102 - 150107	720
Carta – Cartone ed imballaggi cellulosici	200101 - 150101	480
Plastiche ed imballaggi in plastica	200139 - 150102	720
Imballaggi in metallo piccola pezzatura	150104	360
Legno e imballaggi in legno	200138 - 150103	120
Tessili ed imballaggi tessili	200111 - 150109	120
Imballaggi misti	150106	480
RAEE da nuclei domestici (D.Lgs. 151/05)	vari	1 pz/settimana

Art. 59 – Isola ecologica semplice

1. L'isola ecologica semplice è un centro di raccolta temporaneo per rifiuti urbani non pericolosi in cui è possibile conferire rifiuti, provenienti dal territorio comunale e dai territori dei Comuni eventualmente convenzionati, ordinati per frazioni omogenee che per natura e dimensione è impossibile e non opportuno sistemare nei contenitori per la raccolta differenziata.

2. Le disposizioni di definizione e gestione dell'isola ecologica semplice sono rimandate alla normativa vigente.

Art. 60 – Cantiere operativo

Il cantiere operativo è un apposita area destinata alle funzioni di piattaforma per lo stoccaggio, prima valorizzazione e razionalizzazione del trasporto a distanza nonché stazione di travaso ad uso esclusivo del gestore del servizio.
Il cantiere operativo dovrà garantire tutte le strutture di supporto al personale che svolgerà il servizio ed in particolare dovrà essere dotato di locali ad uso ufficio nonchè di appositi servizi igienici e doccie.

CAPO IV – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 61 – Divieti

1. Sono vietati:
 a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
 b) l'imbrattamento delle aree pubbliche;
 c) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
 d) l'esposizione di contenitori, sacchi o qualsivoglia materiale lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dalla società affidataria del servizio ed approvati dal Comune;
 e) il mantenimento sul suolo pubblico ovvero il mancato ritiro all'interno della proprietà privata dei contenitori domiciliari oltre le ore 24 del giorno di raccolta;
 f) l'uso improprio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
 g) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 h) i comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
 i) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
 k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
 l) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
 m) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
 n) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, gomme da masticare, barattoli, bottiglie e simili);
 o) l'insudiciamento da parte di animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
 p) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
 q) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
 r) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico;
 s) il conferimento e l'utilizzo delle strutture pubbliche da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo criteri più restrittivi ove previsti.

2. Presso le isole ecologiche sono vietati:
 a) l'abbandono dei rifiuti all'esterno dei centri e delle aree;
 b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
 c) il conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati;
 d) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
 e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo diverse disposizioni;
 f) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;

g) il danneggiamento delle strutture;
h) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

Art. 62 – Controlli

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvede in via principale la Polizia Municipale, ferma restando la competenza delle altre Forze dell'ordine o di altri organismi specificamente individuati.

2. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza delle norme di cui al presente regolamento, ferme restando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

3. Per le finalità di controllo il Comune può avvalersi del personale dell'azienda affidataria o delle associazioni ed organizzazioni di volontariato, previa formazione specifica.

Art. 63– Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica della L. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 € ad un massimo di 150,00 € per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) del comma 1 del presente articolo;
b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	**Importo**	
	Minimo	**Massimo**
In riferimento alle utenze non domestiche, superamento dei limiti quantitativi di assimilabilità di cui all'art. 12 e tabelle art.58 del regolamento (salvo diversi limiti quantitativi approvati dal Comune con apposito atto)	€ 100,00	€ 500,00
In riferimento alle utenze non domestiche, per ciascun conferimento di rifiuto non assimilabile al circuito pubblico (salvo diversi limiti qualitativi approvati dal Comune con apposito atto)	€ 200,00	€ 500,00
Mantenimento sul suolo pubblico, ovvero mancato ritiro all'interno della proprietà privata o pertinenza, del contenitore domiciliare entro le ore 24 del giorno di raccolta	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento dei rifiuti in un contenitore quando il loro volume sia tale da impedirne la chiusura	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento di pile esauste e farmaci scaduti e batterie nei contenitori non destinati alla tipologia del rifiuto conferito	€ 40,00	€ 300,00
Conferimenti volti ad inficiare la raccolta differenziata	€ 50,00	€ 300,00
Conferimento in un unico contenitore dei propri rifiuti senza separazione, pur avendo nello stesso punto a disposizione i contenitori per la raccolta differenziata	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento di sfalci e ramaglie in contenitori per la raccolta del rifiuto non idonea a riceverlo (es. indifferenziato)	€ 100,00	€ 500,00
Utilizzo di contenitori non conformi o diversi da quelli assegnati	€ 25,00	€ 500,00
Imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 25,00	€ 500,00
Distribuzione di volantini eccetto i casi previsti dal presente regolamento	€ 150,00	€ 500,00
Comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta a meno di 50 cm dei veicoli ai lati dei contenitori per la raccolta e negli spazi di manovra dei	€ 25,00	€ 250,00

mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento, fatta salva la rimozione del veicolo qualora se ne presenti la necessità		
Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati	€ 100,00	€ 500,00
Modifica della posizione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 40,00	€ 300,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€ 25,00	€ 500,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo	€ 25,00	€ 500,00
Combustione di qualunque tipo di rifiuto	€ 25,00	€ 500,00
Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori	€ 25,00	€ 500,00
Conferimento al servizio di raccolta di animali morti	€ 25,00	€ 500,00
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno	€ 50,00	€ 100,00
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno, se il fatto avviene in giardini pubblici	€ 150,00	€ 500,00
Abbandono o deposito di rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee	€ 100,00	€ 500,00
Abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo	€ 25,00	€ 150,00
Presso le isole ecologiche semplici e con gestione:		
Abbandono dei rifiuti all'esterno dei centri e delle aree	€ 25,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori	€ 25,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati	€ 25,00	500,00
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati	€ 25,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo nell'area servita dall'isola ecologica, salvo diverse disposizioni	€ 25,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche	€ 25,00	€ 500,00
Danneggiamento delle strutture delle isole ecologiche	€ 25,00	€ 500,00
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo	€ 25,00	€ 500,00

2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo; nel casi in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata al comma 1 del presente articolo.

3. E' fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o della società di raccolta e dalla società pubblica di recupero e trattamento per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difformi dalle normative previste dal presente regolamento.

5. Per la violazione delle condizioni di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti da parte della società affidataria si applicano le penalità stabilite dal capitolato speciale d'appalto e riportate di di seguito a favore del Comune per ogni immotivato ritardo o inadempienza, ad oggi fissate nei seguenti importi:

Mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta frazione umida	€/die 500,00
Mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta frazione secca	€/die 500,00
Mancata effettuazione del servizio completo di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili	€/die 250,00
Mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ingombranti	€/die 250,00
Mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli imballaggi	€/die 250,00
Mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ex RUP	€/die 150,00
Mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione umida per singola utenza	€/utenza 10,00
Mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione secca per singola utenza	€/utenza 10,00
Mancata effettuazione del servizio di raccolta delle frazioni valorizzabili (per utenza o contenitore	€/ut.cont. 10,00
Mancata effettuazione del servizio c di raccolta degli ingombranti (per utenza)	€/utenza 10,00
Mancata effettuazione del servizio di raccolta degli imballaggi (per utenza)	€/utenza 10,00
Ritardo nella disponibilità dei veicoli nuovi per i servizi (per veicolo e per giorno di ritardo)	€ veic/die 5,00
Ritardo nella trasmissione del rapporto semestrale	€/die 50,00
Inadeguato stato degli automezzi	€cad/die 50,00
Mancato impiego delle divise aziendali	€ 150,00
Mancata apertura o attivazione del centro servizi	€ 250,00
Ritardata apertura del centro servizi (per h. di ritardo)	€/h. 50,00
Altre negligenze nella gestione del servizio	>€50 <€1.000
Mancato lavaggio di contenitori secondo le frequenze fissate e previste dal servizio	€ 300,00
Mancata comunicazione al Comune in merito alla cessione, anche parziale, dei servizi	€ 1.500,00
Mancato svuotamento di ogni contenitore stabilmente collocato sul suolo pubblico entro 24 ore dalle frequenze minime stabilite dalla presente e dalle specifiche del servizio per ogni utenza	€ 10,00
Per ogni ora di immotivato ritardo nel servizio di raccolta per ogni via/tratta/piazza dei contenitori/sacchi esposti sul suolo pubblico, rispetto gli orari di ritiro sanciti dalle specifiche del servizio	€ 150,00
Miscelazione di materiali provenienti da raccolta differenziata sia all'atto dello svuotamento dei contenitori, sia presso le stazioni di stoccaggio (isole ecologiche)	€ 1.500,00
Mancato spazzamento e pulizia manuale e/o meccanizzata di ogni via, piazza, viale entro 24 ore dalla segnalazione	€ 150,00

6. Il Comune contesta in forma scritta l'inadempimento **alla società affidataria**, che entro dieci giorni dal ricevimento potrà a sua volta contestare i fatti addebitati o fornire deduzioni e giustificazioni per escludere la colpa. Il Responsabile del Servizio valuta le violazioni del servizio non superate, in relazione alla quantità e qualità delle inadempienze, e l'esistenza dei presupposti per applicare alla società affidataria il corrispettivo della sanzione.

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 64– Modalità di funzionamento dei servizi durante la fase di passaggio dalla raccolta con contenitore stradale alla raccolta domiciliare

1. Fino all'attivazione dei servizi di raccolta porta a porta, così come definiti nel presente regolamento, sono efficaci le modalità di conferimento garantite dai regolamenti e dai provvedimenti nonché dai servizi in essere e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (periodo di transizione) dall'avvio del nuovo servizio.

2. I servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani sono pertanto garantiti con le stesse modalità indicate dai provvedimenti individuati al comma 1 del presente articolo.

3. I servizi di raccolta dei rifiuti assimilati garantiti alle utenze non domestiche saranno effettuati con le modalità tecniche previste dal presente regolamento; durante il periodo di cui al comma 1, verranno valutati, ai fini dell'assimilazione, i dati inerenti la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 del presente regolamento e comunque come deliberato dall'Amministrazione comunale.

Art. 65 – Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme contenute nel regolamento di Igiene Urbana e Polizia Urbana.

Art. 66– Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 67 – Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento.

Art. 68 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.